Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 217

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 17 settembre 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma; Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 aprile 1937-XV, n. 1553.

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 2067, relativo alla concessione di un premio di smobilitazione ai sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato, mobilitati per le esigenze dell'Africa Orientale, all'atto del loro rimpatrio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 2067, relativo alla concessione di un premio di smobilitazione ai sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato, mobilitati per le esigenze dell'Africa Orientale, all'atto del loro rimpatrio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 19 aprile 1937-XV, n. 1554.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2143, recante modificazioni al R. decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 317, relativo alla composizione della Commissione centrale per la requisizione della lana e alla diaria di missione da corrispondersi ai membri civili delle Commissioni interprovinciali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2143, che reca modificazioni al R. decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 317, relativo alla composizione della Commissione centrale per la requisizione della lana e alla diaria di missione da corrispondersi ai membri civili delle Commissioni interprovinciali, con la seguente modificazione:

L'art. 1 del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2143, è sostituito dal seguente:

Al primo comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 317, relativo alla disciplina dell'acquisto e della distribuzione delle lane di produzione nazionale, sono aggiunti i seguenti periodi:

« È in facoltà di ciascuno degli Enti predetti di designare un esperto supplente ».

« Le designazioni di esperti supplenti eventualmente già avvenute dal febbraio 1936 in poi sono valide ».

Allo stesso art. 6 del R. decreto-legge suddetto è aggiunto il seguente comma: « Agli esperti civili, che fanno parte delle Commissioni di cui al primo comma, è corrisposto, per ogni riunione delle Commissioni stesse, il trattamento di missione previsto dalle norme vigenti per i funzionari statali del 9° grado gerarchico ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data a Roma, addì 19 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 19 aprile 1937-XV, n. 1555.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2334, che autorizza l'assegnazione ai tribunali militari, con funzioni giudiziarie o di cancelleria, di ufficiali in congedo in possesso di speciali requisiti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2334, che autorizza l'assegnazione ai tribunali militari, con funzioni giudiziarie o di cancelleria, di ufficiali in congedo in possesso di speciali requisiti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 17 giugno 1937-XV, n. 1556.

Modificazione dell'articolo 5 del R. decreto-legge 12 febbraio 1930-VIII, n. 84, riguardante provvedimenti per la Croce Rossa Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Nel primo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 12 febbraio 1930-VIII, n. 84, convertito nella legge 17 aprile 1930-VIII, n. 578, alle parole: « ...purchè trattisi di uomini

che abbiano raggiunto il quarantacinquesimo anno di età o una età superiore... », sono sostituite le seguenti: « ...purchè trattisi di uomini che abbiano raggiunto il quarantesimo anno di età o una età superiore... ».

Resta ferma la deroga stabilita dal R. decreto-legge 26 giugno 1930-VIII, n. 1090, convertito nella legge 22 dicembre 1930-IX, n. 1809.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. 1557.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 467, che abolisce il limite minimo di età anche per la concessione del Regio assentimento agli ufficiali della Regia marina e della Regia aeronautica (ruolo naviganti).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 467, che abolisce il limite minimo di età anche per la concessione del Regio assentimento agli ufficiali della Regia marina e della Regia aeronautica (ruolo naviganti).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — ROSSONI — DI REVEL — BENNI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. 1558.

Conversione in legge del R. decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 301, che reca modificazione all'art. 5 della legge 11 marzo 1926-IV, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 301, che reca modificazione all'art. 5 della legge 11 marzo 1926-IV, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1937-XV, n. 1559.

Finanziamento dell'Ente nazionale della moda.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2084, convertito nella legge 11 maggio 1936, n. 1287, che modifica la costituzione dell'Ente autonomo per la Mostra permanente nazionale della moda in Torino;

Vista la legge 28 luglio 1930, n. 1011, sulla tassa di scambio;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di consentire all'Ente nazionale della moda di attuare il programma di potenziamento della industria italiana della moda, secondo i voti della Corporazione dell'abbigliamento;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1937-38, e per altri quattro esercizi consecutivi, è assegnato a favore dell'Ente nazionale della moda in Torino il contributo annuo di lire due milioni da stanziarsi in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni nello stato di previsione suddetto.

Art. 2.

La lettera *g*) dell'art. 58 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, è modificata come segue:

« *g*) di libri, giornali, riviste, carte geografiche, opuscoli, fascicoli, manifesti e fogli volanti stampati o litografati, di musica stampata o litografata, escluse le pubblicazioni e stampe suddette aventi scopi pubblicitari o di moda ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 389, foglio 47. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 luglio 1937-XV, n. 1560.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a costruire case per ufficiali e sottufficiali del Regio esercito in Libia per l'importo di L. 10.000.000.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 25 ottobre 1924-II, n. 1944, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, col quale è stato creato l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.O.I.S.), e successivi provvedimenti legislativi riguardanti l'Istituto predetto;

Vista la legge 27 giugno 1929-VII, n. 1184, concernente l'autorizzazione all'Istituto stesso di costruire alloggi da assegnarsi in fitto agli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito nel limite di spesa di L. 100.000.000;

Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 147, col quale il limite suddetto è ridotto a L. 60.000.000;

Considerata la necessità ed urgenza assoluta di mettere l'Istituto in grado di far fronte a nuovi bisogni di alloggi per ufficiali e sottufficiali del Regio esercito in Libia;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per la guerra e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il limite di spesa di L. 100.000.000 di cui agli articoli 9 e 10 della legge 27 giugno 1929-VII, n. 1184, ridotto a L. 60.000.000 col R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 147, è elevato a L. 70.000.000.

Per la maggiore somma anzidetta di L. 10.000.000 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, con le modalità di che all'art. 10 della legge 27 giugno 1929-VII, n. 1184.

Art. 2.

L'Amministrazione militare concorrerà all'ammortamento dei mutui suddetti col pagamento della quota capitale fissata in misura annua costante nella cinquantesima parte del capitale da ammortizzare.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 389, foglio 41. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 agosto 1937-XV, n. 1561.

Costituzione e funzionamento di un Ente per l'esercizio del credito alberghiero e turistico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedimenti intesi ad agevolare il credito per l'incremento dell'industria alberghiera e per il suo attrezzamento;

Sentito il Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la concessione di mutui a favore di chi intende costruire, costruire ed arredare, ampliare o migliorare alberghi, stabilimenti idro-termali e balneari, locali e impianti in genere che costituiscano coefficienti per l'incremento turistico, è autorizzata la costituzione di apposita Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso un Istituto di credito di diritto pubblico, che sarà designato con decreto del Capo del Governo.

La Sezione autonoma avrà un capitale non inferiore a 50 milioni, formato:

a) da partecipazioni di istituti e società di previdenza e di assicurazione, i quali restano all'uopo autorizzati anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie;

b) da partecipazione di aziende di credito o istituti soggetti alle norme del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, numero 375, subordinatamente alla autorizzazione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

c) dall'attribuzione, fino al limite massimo di 25 milioni, di una quota parte del fondo di garanzia di cui all'art. 19 del presente decreto.

Art. 2.

Alla gestione della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico provvederà l'Istituto al quale è annessa con la propria organizzazione di uffici e di personale.

La Sezione autonoma avrà tuttavia un proprio Consiglio di amministrazione e un proprio Collegio sindacale.

Il presidente e il direttore generale dell'Istituto saranno di diritto presidente e direttore generale della Sezione.

Art. 3.

Le norme per l'amministrazione ed il funzionamento della Sezione autonoma di credito alberghiero e turistico saranno stabilite nello statuto, che verrà allegato all'atto di costituzione della Sezione stessa.

L'atto costitutivo e lo statuto saranno approvati con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, di concerto con il Ministro per la cultura popolare.

Art. 4.

La Sezione è posta sotto la vigilanza dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Un commissario designato dal Capo dell'Ispettorato assiste, senza voto, alle adunanze del Consiglio di amministrazione e dell'organo a cui sia affidata la concessione dei mutui e fa le osservazioni sulle proposte e sulle deliberazioni quando le reputi contrarie alla legge, ai regolamenti e allo statuto, informandone subito l'Ispettorato e il Ministero della cultura popolare; controlla la creazione, l'emissione, il sorteggio e l'annullamento delle obbligazioni, le quali devono essere munite della sua firma e invigila sull'andamento generale della Sezione, segnalando all'Ispettorato ed al Ministero predetto tutti i fatti contrari al regolare funzionamento di essa.

Art. 5.

Le operazioni di credito alberghiero e turistico debbono essere stipulate sotto forma di mutui garantiti da ipoteca di primo grado sugli immobili adibiti agli usi di cui all'art. 1, salvo alla Sezione di richiedere, a suo discrezionale giudizio, altre garanzie sussidiarie come ipoteca su altri immobili, fidejussioni di enti, società e persone solvibili, deposito di titoli e simili.

I mutui potranno essere erogati in contanti o mediante consegna di obbligazioni da emettersi dalla Sezione ai termini dei successivi articoli.

Art. 6.

I mutui non possono superare complessivamente il 50 % del costo della nuova costruzione, in esso compreso quello dell'area, e della trasformazione e dell'ampliamento, più il 25 % del costo dell'arredamento.

Art. 7.

Il saggio di interesse dei mutui sarà fissato dal Consiglio di amministrazione della Sezione in relazione all'interesse che sarà stabilito sulle obbligazioni ai sensi del successivo art. 17 e sarà comprensivo di un contributo da assegnarsi dallo Stato.

Tale contributo verrà corrisposto anche sulle somministrazioni per il periodo anteriore all'entrata del mutuo in ammortamento.

Inoltre sono dovuti alla Sezione i diritti di commissione e di amministrazione nelle forme e nella misura che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione, d'accordo con l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito. Per i mutui erogati in contanti, è anche dovuta alla Sezione una provvigione per le eventuali perdite nel collocamento delle obbligazioni nella misura e con le modalità di pagamento di volta in volta concordate tra Sezione e mutuatari.

Art. 8.

Le somme concesse a mutuo dalla Sezione per gli scopi di cui al presente decreto, devono essere somministrate a rate commisurate al progresso dei lavori di costruzione e di arredamento e sempre per una quota parte dei lavori eseguiti e dell'arredamento effettuato; il periodo di ammortamento del mutuo decorrerà dal versamento dell'ultima rata, salvo il pagamento degli interessi e dei diritti di commissione durante la fase delle somministrazioni.

Art. 9.

I mutui saranno rimborsati in un periodo non eccedente la durata del contributo dello Stato, di cui all'art. 7, con il sistema dell'ammortamento graduale, mediante semestralità costanti comprensive dell'interesse, di una quota per il rimborso del capitale nonchè delle quote per il rimborso di diritti erariali, di commissione ed eventuale provvigione per lo scarto nel collocamento delle obbligazioni.

Art. 10.

Durante il periodo di ammortamento del mutuo la quota di concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sarà corrisposta alla scadenza di ciascuna semestralità direttamente alla Sezione mutuante dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, in base agli appositi stanziamenti che saranno disposti nel bilancio del Ministero della cultura popolare.

Il mutuatario corrisponderà alla Sezione mutuante la differenza fra la semestralità dovuta per l'estinzione del mutuo e la quota di concorso dello Stato nel pagamento degli interessi.

Art. 11.

La quota di concorso predetta è dovuta per tutto il periodo di ammortamento stabilito nel contratto originario di mutuo, anche nel caso di restituzione anticipata, totale o parziale, volontaria o forzata del mutuo stesso.

Art. 12.

Nel caso di vendita per espropriazione forzata dello stabile ipotecato alla Sezione, il deliberatario, il quale, a giudizio insindacabile della Sezione stessa, presenti i requisiti di capacità finanziaria, di cui al successivo art. 15, potrà profittare del mutuo concesso al debitore espropriato, anche se tale mutuo sia ancora in corso di somministrazione, purchè, nei 15 giorni da quello in cui sarà definitiva l'aggiudicazione, paghi gli arretrati e le spese.

Il deliberatario subentra negli obblighi e, per quanto riguarda i contributi dello Stato, nei diritti del primitivo mutuatario.

Art. 13.

Se la Sezione rimarrà aggiudicataria degli immobili ipotecati quando il mutuo si trovi ancora in corso di somministrazione, la Sezione stessa subentrerà al mutuatario nei riguardi del contributo statale purchè provveda al compimento dei lavori per i quali il mutuo venne accordato.

Art. 14.

I successori ed aventi causa a qualsiasi titolo dall'originario debitore possono profittare del mutuo alle stesse condizioni e coi medesimi diritti del debitore originario, compreso il diritto al contributo dello Stato. purchè, a giudizio insindacabile della Sezione autonoma per il credito alberghiero e turistico, presentino i requisiti di capacità finanziaria di cui al successivo art. 15.

Art. 15.

I mutui di cui al presente decreto, non possono essere concessi se non a persone ed enti che, a giudizio insindacabile della Sezione, presentino sufficienti garanzie di capacità finanziaria per il conseguimento dello scopo a cui i mutui stessi sono destinati, e particolarmente circa la disponibilità delle somme occorrenti, in più dell'ammontare del mutuo, alla costruzione, trasformazione o ampliamento dell'immobile ed al suo arredamento..

Art. 16.

La Sezione provvederà alle operazioni, oltre che con il collocamento delle obbligazioni di cui al successivo articolo, anche con il capitale di cui all'art. 1 e con fondi provenienti da aperture di credito provvisorie da parte dei partecipanti e di altre aziende.

Art. 17.

La Sezione potrà creare ed emettere proprie obbligazioni in misura corrispondente ai mutui fatti e fino ad un ammontare nominale massimo di dieci volte il capitale versato.

Le obbligazioni saranno di regola al portatore, ma potranno essere emessi certificati nominativi in rappresentanza di una o più obbligazioni unitarie o multiple.

Il saggio di interesse delle obbligazioni sarà stabilito dal Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, su proposta dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Art. 18.

Ai mutui e alle obbligazioni della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico sono applicabili tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti gli Istituti di credito fondiario, anche per quanto riguarda i benefici e le agevolazioni fiscali, nonchè la riduzione dei diritti notarili.

Art. 19.

A garanzia delle eventuali perdite sui mutui di cui al presente decreto è costituito uno speciale fondo da formarsi, fino alla concorrenza di lire 125 milioni, con prelievi annuali effettuati, a decorrere dal 1° gennaio 1938, sul provento dell'imposta di soggiorno.

Il detto fondo di garanzia dovrà dalla Sezione essere impiegato in titoli emessi o garantiti dallo Stato o in proprie obbligazioni.

Gli interessi dei titoli ed obbligazioni andranno in aumento del fondo medesimo.

Verificandosi la liquidazione della Sezione, il fondo di garanzia, nonchè la quota parte attribuita al capitale di dotazione, come all'art. 1, comma *c*), nella consistenza che risulterà a liquidazione ultimata, sarà devoluto al Tesoro dello Stato.

Art. 20.

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto con il Ministro per la cultura popolare e sentito il Comitato dei Ministri, di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, saranno emanate le norme regolamentari per l'esecuzione del presente decreto.

Tale decreto verrà emanato ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, autorizzandosi il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Marsala, addì 12 agosto 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — ALFIERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 389, foglio 59. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 luglio 1937-XV, n. 1562.

Approvazione del piano particolareggiato per la sistemazione di piazza della Vittoria in Brindisi, con variante al piano regolatore di massima.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1935-XIII, n. 1000, con il quale fu approvato il piano regolatore di massima edilizio e di diradamento della città di Brindisi, convertito in legge 23 dicembre 1935-XIV, n. 2382;

Vista la domanda 6 aprile 1937, con la quale il podestà del comune di Brindisi, in ottemperanza alla propria deliberazione 27 febbraio 1937, ha chiesto che sia approvato il piano particolareggiato per la sistemazione di piazza della Vittoria, con variante al piano regolatore di massima;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono presentati reclami;

Considerato che la opportunità della modificazione è manifesta, poichè, in luogo delle casupole vecchie ed antigieniche, che si demoliscono, sorgerà un grande edificio per sede dell'Istituto fascista della previdenza sociale;

Visto il parere 22 giugno 1937, n. 882, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai sensi e per gli effetti della citata legge 23 dicembre 1935, n. 2382, è approvata la suindicata variante al piano regolatore di massima di Brindisi, ed è approvato il relativo piano particolareggiato per la sistemazione di piazza della Vittoria in Brindisi.

Detto piano sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, in una planimetria 1:1000, comprensiva della variante e in un corrispondente elenco di beni da espropriare.

Rimane fermo il termine massimo stabilito dall'art. 13 del su citato Regio decreto-legge per l'attuazione del piano particolareggiato a decorrere dalla data del presente decreto, mentre le espropriazioni dovranno essere ultimate entro tre anni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 23 luglio 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 389, foglio 48. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 settembre 1937-XV, n. 1563.

Riconferma nella carica di consigliere d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

N. 1563. R. decreto 2 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, viene riconfermato nella carica di consigliere d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato il cav. di gr. cr. ing. Pio Calletti.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 12 agosto 1937-XV, n. 1564.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di previdenza del personale della Società per industria, commercio e agricoltura « L.A.U.I.S. », con sede in Piacenza.

N. 1564. R. decreto 12 agosto 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, è approvato il nuovo statuto organico della Cassa di previdenza a favore del personale retribuito con paga mensile della Società per industria, commercio e agricoltura « L.A.U.I.S. », con sede in Piacenza.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1937 - Anno XV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 4 settembre 1937-XV.

Costituzione del Comitato tecnico corporativo per lo studio dei problemi relativi alla marina da carico.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Sulla proposta della Corporazione del mare e dell'aria;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Ritenuta l'opportunità di costituire, in seno alla Corporazione del mare e dell'aria, un Comitato tecnico corporativo per lo studio dei problemi relativi alla marina da carico;

Decreta:

Art. 1.

È costituito, presso il Ministero delle corporazioni, il Comitato tecnico corporativo per lo studio dei problemi relativi alla marina da carico.

Art. 2.

Il Comitato è presieduto dall'on. Giovanni Pala, vice presidente della Corporazione del mare e dell'aria, ed è composto dei seguenti membri:
on. avv. Giovanni Cao di San Marco,
on. ing. Giovanni Battista Bibolini,
on. Davide Lembo,
cap. Francesco Bagnoli.

Art. 3.

Alle riunioni del Comitato partecipano anche:
il gen. Giulio Ingianni, in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni;
il comm. dott. Oscar Zumpano, in rappresentanza del Ministero delle finanze;
il gr. uff. dott. Eugenio Anzilotti, in rappresentanza del Sottosegretariato per gli scambi e le valute;
il gr. uff. ing. Gomberto Veroi, in rappresentanza della Direzione generale dell'industria;
il gr. uff. dott. Anselmo Anselmi, in rappresentanza della Direzione generale del lavoro e del Segretariato delle corporazioni.

I membri di cui al presente articolo possono farsi rappresentare, in caso di impedimento, da funzionari dei rispettivi Servizi.

Art. 4.

Alle riunioni del Comitato possono altresì partecipare, previa designazione dei rispettivi Ministeri, altri funzionari delle Amministrazioni interessate ai problemi da discutere e, su richiesta del presidente del Comitato, persone particolarmente esperte.

Art. 5.

Al Comitato è addetto, in qualità di segretario, il cav. uff. dott. Salvatore Mercadante, che può essere sostituito, in caso di assenza od impedimento, dal dott. Enzo Porta.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 settembre 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato: MUSSOLINI.

(3206)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1937-XV.

Attivazione del nuovo Catasto per i Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Ariano Irpino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 51 del testo unico delle leggi sul nuovo Catasto, approvato col R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;
Visto il regolamento approvato col R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;
Visto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo Catasto;
Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo Catasto pei Comuni della circoscrizione distrettuale delle imposte di Ariano Irpino (prov. di Avellino);

Decreta:

La conservazione del nuovo Catasto, formato a norma del testo unico delle leggi sul nuovo Catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° settembre 1937-XV pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Ariano Irpino e da tale data cesserà per il detto Ufficio la conservazione del Catasto preesistente.
Il direttore generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(3143)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 184

Media dei cambi e dei titoli
del 14 settembre 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,12
Francia (Franco)	67,80
Svizzera (Franco)	436,50
Argentina (Peso carta)	5,705
Austria (Shilling)	3,5791
Belgio (Belga)	3,20
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,46
Danimarca (Corona)	4,2020
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,7295
Olanda (Fiorino)	10,46
Polonia (Zloty)	359,10
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,8530
Turchia (Lira turca)	15,102
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3.50% (1906)	73,15
Id. 3,50% (1902)	71,525
Id. 3,00% (Lordo)	52,575
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	72,175
Rendita 5% (1935)	93,20
Obbligazioni Venezie 3,50%	89,025
Buoni novennali 5% - Scadenza 1940	101,80
Id. Id. 5% - Id. 1941	102,15
Id. Id. 4% - Id. 15 febbraio 1943	92,50
Id. Id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	92,45
Id. Id. 5% - Id. 1944	98,25

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur.

In data 12 agosto 1937-XV, è stato concesso l'exequatur al signor Warden Mck. Wilson, console generale degli Stati Uniti d'America a Genova.

(3154)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comuni fillosserati.

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nel territorio dei comuni di S. Giovanni Valdarno e Terranova Bracciolini, in provincia di Arezzo, con decreto in data 4 settembre 1937, sono state estese al territorio dei suddetti Comuni le norme contenute nell'art. 6 della legge 18 giugno 1931, n. 987, e negli articoli 15 e 19 del relativo regolamento approvato con R. decreto 20 ottobre 1933, n. 1700.

(3155)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Forano Sabino (Rieti).

Nella seduta tenuta il 6 settembre 1937-XV, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Forano Sabino (Rieti), il signor Giovanni Tagliaferri è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(3210)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI TERNI

Graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERNI

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il proprio decreto in data 12 febbraio 1937, col quale si approva la graduatoria del concorso veterinario del consorzio Lugnano in Teverina-Alviano-Guardea;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;
Vista la legge comunale e provinciale;

Dichiara il sig. dott. Luna Lucido vincitore del concorso suddetto, alle condizioni e modalità tutte previste dal regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti succitato e dalla legge comunale e provinciale.

Terni, addì 18 agosto 1937 - Anno XV

Il prefetto: VARANO.

(3162)

REGIA PREFETTURA DI LUCCA

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visti gli atti relativi al concorso per i posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lucca, bandito in data 6 marzo 1936-XIV;
Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1937 col quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;
Vista la relazione in data 27 febbraio 1937 dalla medesima compilata, nonchè la graduatoria dei candidati risultati idonei;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto di Lucca (Mutigliano) e Vergemoli, come sopra deliberata dalla Commissione giudicatrice:

1. Palan dott. Giuseppe di Raffaello . . . con punti 51,65
2. Coli dott. Aldemago fu Giuseppe . . . » » 47 —
3. Campetti dott. Tullio di Palcido . . . » » 40,75
4. Maffei dott. Endro di Aladino . . . » » 38,31
5. Giurlani dott. Didamo di Alessandro . . . » » 36,95

Copia del presente decreto sarà pubblicata a termini di legge all'albo pretorio della Regia prefettura di Lucca e in quello dei comuni di Lucca e Vergemoli.

Lucca, addì 2 settembre 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

(3180)

REGIA PREFETTURA DI NUORO

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visto il precedente decreto pari numero e data, col quale è approvata la graduatoria del concorso al posto di medico della 2ª condotta di Macomer, di cui al bando in data 27 dicembre 1935;
Ritenuto che occorre procedere alla dichiarazione del candidato vincitore del posto messo a concorso;
Veduto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Francesco Sotgiu, residente a Sindia, risultato primo nella graduatoria è dichiarato vincitore del posto di cui sopra.

Nuoro, addì 28 agosto 1937 - Anno XV

Il prefetto: RAPISARDA.

(3111)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*
SANTI RAFFAELE, *gerente*
Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.